



CAMERA DI COMMERCIO
COSENZA

DISCIPLINARE

**AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TARGA PERSONALIZZATA IN MARMO DA AFFIGGERE
ALL'ESTERNO**



Premessa – INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO E NOTIZIE GENERALI STAZIONE APPALTANTE:

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica.

Con Determina Dirigenziale n. ____ del _____ è stato disposto l'affidamento per la FORNITURA DI TARGA PERSONALIZZATA IN MARMO DA AFFIGGERE ALL'ESTERNO.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dr.ssa Filomena Costa.

Denominazione: Camera di Commercio di Cosenza Indirizzo:

via Calabria 33 – 87100 Cosenza

Punti di contatto: riferimento: 0984. 815 258 PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it

Art. 1 PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO:

Il Fornitore deve fornire tutti i servizi e i beni oggetto delle presenti specifiche con organizzazione a suo completo carico ed a suo completo rischio, in coordinamento con l'ufficio competente, secondo le richieste dell'ente.

La sede della presente fornitura è:

- Sede Principale CCIAA Cosenza: Via Calabria n. 33 – 87100 – Cosenza

La prestazione ha per oggetto le seguenti forniture e servizi:

Targa 60x30 in marmo travertino spessore 2cm

4 borchie in bronzo 3x3 complete di più tassello

Montaggio targa

Manodopera

Trasporto

Il costo complessivo è stato calcolato in Euro 242,00

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Si rammenta che il Fornitore aggiudicatario è personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dallo stesso dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso allo stesso così corrisposto.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari ad Euro 0,00 (zero/00) poiché negli ambienti dove saranno consegnate le forniture non è presente personale.

Il preventivo pervenuto sarà valutato tenendo conto della completezza della documentazione (preventivo e relazione illustrativa), della qualità dei prodotti proposti. Potrebbero essere richieste informazioni aggiuntive rispetto a quelle presenti nella relazione illustrativa al fine di poter valutare la proposta.

Il contratto collettivo applicato è CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti (F041).

L'operatore economico indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui sopra, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.



Art.3 TERMINE E DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere completata entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Art. 4 – OPZIONI E RINNOVI

La Camera di Commercio di Cosenza potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali della prestazione dei servizi specialistici:

- facoltà di procedere alla proroga del contratto, nelle more dell'aggiudicazione di un nuovo appalto, secondo le modalità e condizioni previsti dalla normativa vigente;
- facoltà di procedere a variazioni e integrazioni, qualora ritenute necessarie al miglior funzionamento del servizio, a condizioni comunque non peggiorative per la Camera di Commercio di Cosenza, o qualora si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o modifiche organizzative.

Art.5. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli ISTAT dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 6- RISERVE DELL'ENTE

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 7 – RAPPORTI CONTRATTUALI E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il RUP.

Il Fornitore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile per conto del Fornitore) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto. Il Responsabile del servizio per conto del Fornitore provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del RUP.

L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Fornitore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Fornitore di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera e nel contratto, nonché di svolgere controlli di rispondenze e qualità.

Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo dovesse risultare che il servizio non è conforme a quanto pattuito nei documenti contrattuali, il Fornitore dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare e grave recidiva si procederà alla contestazione ed all'applicazione delle penali previste all'articolo concernente l'intestazione "Penali".

Le risultanze delle verifiche e dei controlli non liberano il Fornitore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal contratto.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Camera non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che l'Amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Art. 8 – CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO



Tutte le richieste da parte dell'Amministrazione avverranno a cura del RUP, di norma mediante appositi ordini di lavoro (via mail o verbali), che riporteranno, tra l'altro, anche la tempistica di evasione delle stesse. Nel caso in cui alcune delle forniture/servizi siano affidati dall'Amministrazione ad altri soggetti, il Fornitore dovrà supportare la Camera nel coordinamento delle attività a questi ultimi affidate al fine di garantire la necessaria integrazione con quelle realizzate dal Fornitore medesimo.

Nel rispetto delle linee guida comunicate dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a:

- a. indicare un recapito di posta elettronica certificata, un recapito di fax e un recapito telefonico;
- b. indicare il nominativo di un referente unico per l'amministrazione (Responsabile del servizio per conto del Fornitore), per gli aspetti organizzativi e tecnici e per la soluzione tempestiva di eventuali criticità;
- c. soddisfare le richieste nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura delle stesse e dei tempi tecnici ad esse connessi, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal loro ricevimento;
- d. comunicare all'Amministrazione immediatamente, o al massimo entro 1 giorno lavorativo da quello in cui ne ha avuta conoscenza, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto;
- e. contribuire, collaborando attivamente con l'amministrazione, al reperimento di ogni informazione ritenuta utile per fornire un servizio più efficace, completo e tempestivo;
- f. rendere ciascuna prestazione oggetto del contratto secondo il principio della massima imparzialità, senza favorire in alcun modo particolari esercizi, categorie o soggetti e senza chiedere alcun compenso agli utenti per le informazioni e i servizi forniti;

Relativamente alle prestazioni oggetto dell'affidamento, l'Amministrazione riconosce il Fornitore quale fornitore preferenziale ma non esclusivo e non attribuisce pertanto un diritto di esclusività per le forniture e le prestazioni oggetto del presente documento da parte dell'Amministrazione. A sua volta, il Fornitore riconosce l'Amministrazione quale cliente preferenziale avente diritto a tutte le condizioni di miglior favore.

Il Fornitore deve fornire tutte le prestazioni oggetto della fornitura con organizzazione a suo completo carico ed a suo completo rischio.

Art. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare al Fornitore (corrispettivo) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Camera ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.



Art. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso (ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati), di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

Il Fornitore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte del Fornitore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Art. 11 – ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera. Pertanto è tenuto a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza ed a consentire all'Amministrazione di verificarne la conformità alle caratteristiche pattuite.

Le forniture, i servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel preventivo, nonché a



quanto stabilito nel presente documento. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Dovrà quindi essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc. ed osservare tutte le prescrizioni di legge sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Amministrazione o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate dall'Amministrazione dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

Il Fornitore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza, di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che gli derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

Con riferimento al rispetto dell'obbligo di versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, in virtù di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-ter del D.L. 83 del 22 giugno 2012 convertito dalla legge n. 134/2012, la Camera si riserva di mettere in atto tutte le misure e cautele possibili per evitare l'inadempimento, ivi compresa la richiesta di produzione di copie di dichiarazioni fiscali e relative quietanze



di versamento.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 12 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Fornitore non può sospendere le prestazioni oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso è fatta comunque salva, in capo all'Amministrazione, la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Camera e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione.

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, del D.Lgs 36/2023.

La cessione del credito potrà essere eseguita solo in conformità di quanto stabilito dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

È a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione;

Ogni eventuale giudizio che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, è a carico del Fornitore, tenendo indenne e manlevando totalmente l'Amministrazione ed i suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

Il Fornitore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo.

Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto



di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 16 PENALI

In caso di inadempimenti da parte del Fornitore, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:

- a. in caso di ritardata effettuazione delle prestazioni richieste oltre il termine massimo previsto verrà applicata la penale pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, per ogni giorno di ritardo. A tal fine farà fede la data di ricezione dell'ordine inviato tramite posta elettronica certificata o fax;
- b. in caso di ulteriori inadempienze e di difformità delle prestazioni descritte nella presente lettera, verrà applicata una penale di importo variabile tra lo 0,1% (zerovirgolaunopercento) e il 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali applicate in base alla presente lettera sarà portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla "garanzia definitiva". In ogni caso, l'applicazione delle penali non è condizionata all'emissione di nota di credito o altro documento da parte del Fornitore.

Il Fornitore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dalla presente lettera per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse sono dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, se non ha provveduto a denunciare dette circostanze all'Amministrazione, entro i termini previsti.

L'applicazione delle penali non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo delle penali stesse, così come non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 17 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell'IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del D.Lg. n. 36/2023, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva:

- a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "obblighi di riservatezza", "divieto di sospensione delle prestazioni", "divieto di cessione del contratto e di cessione del credito", "responsabilità per violazione di diritti di privativa", "tracciabilità dei flussi finanziari";



- c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall'Amministrazione, agli obblighi contrattuali;
- d. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito.

La risoluzione del contratto comporta l'obbligazione del Fornitore di indennizzare l'Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell'Amministrazione, per via diretta o tramite affidamento a terzi dell'esecuzione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l'originario aggiudicatario, sono più di cinque. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, così come previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Art. 18 – FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e l'applicazione dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 .

Art. 19 – PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica utilizzando il codice univoco ufficio UF1HGH esclusivamente mediante bonifico bancario sul/i conto/i di cui al paragrafo successivo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse o entro il maggior termine cui il Fornitore si impegnerà con la propria offerta, subordinatamente all'esito positivo delle relative verifiche amministrative e di regolarità contributiva e previo riscontro e verifica della regolare esecuzione delle forniture a cura del RUP, se diverso da RUP. In particolare, le fatture si intendono ricevute alla data risultante dal protocollo in entrata dell'Amministrazione e si intendono pagate alla data di emissione del mandato di pagamento. Ai sensi dell'art. 16, comma 7 del D.P.R. 254/2005, le spese di bonifico sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore devono essere intestate alla Camera di Commercio di Cosenza, C.F. 80001370784, via Calabria 33 – 87100 Cosenza e riporteranno il codice **CIG** attribuito alla procedura e le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, nel rispetto della normativa di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.

Le fatture non saranno mandate in pagamento e la loro ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non rispondano alle suddette prescrizioni o non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate.

Il termine per il pagamento è interrotto allorché l'Amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota



di credito.

L'Amministrazione si riserva di trattenere direttamente dagli importi fatturati quanto dovuto dal Fornitore per l'applicazione delle penali e nei casi previsti dalla legge per violazione degli obblighi di cui all'articolo della presente lettera concernente gli "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro".

Il Fornitore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 20 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

- a. il Fornitore si impegna a comunicare tramite apposita dichiarazione gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale del Fornitore tramite la compilazione della domanda di partecipazione alla presente lettera. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. sul quale la Camera effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
- b. il Fornitore assume fin d'ora tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c. tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti nei confronti degli altri operatori in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
- d. gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) attribuito alla procedura.

Art. 21 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La Camera di commercio di Cosenza con sede in via Calabria 33, CAP 87100 , PEC: cciaa@cs.legalmail.camcom.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi della presente informativa, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (d'ora in poi anche RGPD) e del Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito dpo@cs.camcom.it.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:

- a) gestione procedura per l'affidamento dei servizi a cui l'interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- b) accertamento dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- d) permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall'art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati



personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

4. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'operatore economico partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla lett. a) e d) per tutta la durata del bando e successivamente fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi .

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lett. b) e c) saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche successivamente alla conclusione del contratto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l'esercizio dei reciproci diritti.

7. SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati personali saranno trattati all'interno della Camera di commercio di Cosenza dai designati del trattamento, personale dipendente autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione dati personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici
- aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
- enti di revisione e/o di certificazione;
- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto della Camera di commercio;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012;
- autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

8. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:



- il diritto di conoscere se la CCIAA di Cosenza ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale **Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali**, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>.

Art. 22 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cosenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010 e s.m.i.. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara d'appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise dall'Autorità giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante.

Il Responsabile unico del progetto è Filomena Costa.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto. I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.